

**FARINA P.** Osservo che è impossibile che la Camera decida prima di precisare quali sieno le attribuzioni del collegio elettorale; ora trovo che le attribuzioni del collegio elettorale stanno nel decidere sulle difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni del collegio o della fusione; ma il pronunciare sulla *eligibilità* di un individuo, non è operazione del collegio elettorale; e ch'esso quindi esce precisamente dalle sue attribuzioni, e che non vi può essere pronuncia. (Sten. In.)

**PESCATORE.** Il collegio può pronunciare su tutti gl'incidenti che intravengono nelle elezioni. Il fatto dello Scapini non era altra cosa (*rumori*). Non si trattava, ripeto, di pronunciare una *eligibilità* od *ineligibilità*, ma di badare a quella già pronunciata.

**DEMARCHI.** La sentenza della Camera non si riferiva che ai fatti ad essa antecedenti; dopo questa avevano i medesimi potuto variare, e ci era quindi bisogno di nuova cognizione e nuovo giudizio; il che tutto esciva dalla competenza del collegio.

**BUNICO.** Sarebbe un pericoloso procedere quello di accordare ad un collegio il giudizio sulla validità o non dei voti dati nel suo seno, sulla *eligibilità* o non di persone in esso nominate.

**BUNIVA** richiama essersi già nell'elezione del collegio di Pinerolo presentato caso analogo, nel quale la Camera s'era tenuta stretta al principio che il collegio non è giudice che dei fatti che avvengono sotto i suoi occhi.

**FARINA P.** legge l'art. 75 della legge elettorale, facendo notare l'espressione che il collegio non è giudice che delle sue operazioni, dalla quale resta evidentemente esclusa ogni cognizione sulle qualità e condizioni di *eligibilità*.

**RAVINA** ammette in massima questa teoria restrittiva delle facoltà dei collegi elettorali; ma osserva cedere essa a fronte della certezza e dell'evidenza. Che si direbbe per esempio se in un collegio elettorale i voti si portassero sopra una donna (*si ride*) o sopra un infante? Certo non potrebbe il collegio soffermarvisi a tali voti, o tenerne conto nelle ulteriori operazioni elettorali.

**FARINA P.** Con tale massima si potrebbe inviare al Parlamento un deputato eletto da una minorità. Bisogna invece annullare le elezioni in cui avvengono simili inconvenienti; e così restituire a chi ha votato per un ineleggibile, il suo voto onde possa in una nuova elezione portarlo sopra quegli altri che più gli attalantano.

**MOLTI DEPUTATI** chiedono la chiusura.

**SINEO.** Chieggo la parola contro la chiusura: una discussione non deve mai esser chiusa quando il relatore, chiedendola, abbia avuto l'ultimo la parola: chieggo si sentano le spiegazioni del sig. Pescatore.

(La chiusura posta ai voti è rigettata.) (Cost. Sub.)

**PESCATORE** dimostra come, stante la precedente deliberazione della Camera che dichiarava nulla l'elezione dello Scapini, e stante altresì la presenza di questi nell'ufficio del collegio, l'ufficio abbia operato legalmente e saviamente non facendo alcun conto dei voti portati sopra di lui.

**LANZA** oppone l'elezione dover essere il risultamento della maggioranza; e questa non esserci certamente dove si annulli in tal maniera, e senza vantaggio di alcuno, buon numero di voti. (Verb.)

**SINEO.** La quistione potrebbe essere dubbia se si trattasse di altra persona e di altro collegio, che del sig. Scapini e di Caluso.

Ma qui invece, essendo già intervenuta sentenza, si è il caso di un'aperta opposizione che da detto collegio si sarebbe fatta alla Camera rendendosi ribelle alle di lei decisioni.

Non è vero che se questo fatto si rinnovasse col dar loro la facoltà di ripeterlo mediante una nuova elezione, gli elettori di detto collegio ostinandosi indefinitamente nella loro risoluzione potrebbero privare non tanto se stessi, quanto la Camera ed il paese di un deputato loro dovuto? Insta quindi per l'ammissione del Ponzetti. (Cost. Sub.)

**FRASCHINI** manifesta eguale parere, avuto riguardo però solamente alla specialità del caso, che del resto in tesi generale egli dissente.

**CADORNA** non ammette tampoco la specialità del caso. Se gli elettori vogliono perdurare a dar voti che sanno inutili (il che per altro confessa di non amare di credere), la colpa è tutta loro: sarebbe d'altronde pernicioso il permettere che gli uffici de' collegi si arrogassero un diritto che non è loro concesso.

**VALERIO** cita a proposito gli esempi di Emilio Girardin e di Carlo Lafitte, eletti ripetutamente a deputati contro la decisione della Camera francese, e da questa poi ammessi, ma perchè tolti gl'impedimenti che innanzi facevano ostacolo.

**SIOTTO-PINTOR** riduce a brevi parole la propria opinione sulla controversia: la giurisdizione in tale materia viene dalla legge sola; questa non la conferisce certamente agli uffici dei collegi, ma alla Camera.

**FERRARIS** risponde: Ma la Camera non può non essere consentanea a se medesima. L'ufficio del collegio pronunzia sempre le sue sentenze in via provvisoria, lasciando al potere superiore di cassarle o convalidarle: esso nell'annullare i voti dati allo Scapini, non fece che eseguire, almeno provvisoriamente, una decisione della Camera. Ora questa per non contraddire a se stessa, deve approvare. (Verb.)

**CHENAL** appoggia l'esempio addotto dell'elezione del signor Lafitte, la cui nomina fu quattro volte annullata dalla Camera senza che mai si credesse in diritto di annullare i voti a lui dati e prendere in considerazione il candidato ad esso successivo. (Cost. Sub.)

**RAVINA.** Il collegio elettorale (e lo abbiamo già deciso) non ha diritto di decidere intorno alle qualità degli elettori. Certamente se si presentano degli elettori che non sappiano scrivere, il collegio elettorale ha diritto di non ammetterli al voto. Di più noi abbiamo già deciso a proposito degli elettori di tre comuni, credo di Monforte ed altri due comuni i quali, siccome non erano stati inseriti dal corpo decurionale, e non avevano diritto di votare, ed il collegio elettorale aveva respinto i voti di costoro, la Camera non ostante ha dichiarato l'elezione valida. Dunque dico che qui si tratta di un punto già deciso dalla Camera, nè vale il dire che la Camera può tornare indietro, e prendere una decisione contraria a quella che aveva presa un'altra volta. Dico che è per la Camera in certo modo un po' ridicolo, che non sopravvenendo fatti che abbiano alterato lo stato delle cose, voglia ora annullare quello che abbiamo già deciso un'altra volta.

Ora io dico, la Camera ha deciso che quel tale segretario è ineleggibile perchè aveva la qualità di segretario; in conseguenza la Camera non può decidere altrimenti: e quando il collegio elettorale ha confermato questa decisione della Camera, ha adempiuto al suo dovere; che poi le cose abbiano cambiato, è evidentissimo perchè costui non solamente era presente, ma faceva parte degli scrutatori e non disse nel suo avviso aver rinunciato. Dunque conchiudo per la Commissione. (Sten. In.)

**IL PRESIDENTE** pone ai voti le conclusioni dell'ufficio. (Sono rigettate e l'elezione del canonico Giuseppe Ponzetti è per conseguenza dichiarata nulla).

**LO STESSO RELATORE** propone quindi, in nome del